

Discarica di rifiuti non autorizzata, ordine di bonifica ed erronea individuazione del soggetto destinatario del provvedimento

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 7 marzo 2022, n. 644 - Durante, pres.; Marena, est. - Sacco (avv. De Maio) c. Comune di Capaccio Paestum (avv.ti Grimaldi e Carpinelli).

Ambiente - Discarica di rifiuti di ogni genere in assenza di autorizzazione - Ordine di attuare interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale - Erronea individuazione del soggetto destinatario del provvedimento - Ordinanza notificata a chi non era il reale proprietario dell'area interessata.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La ricorrente in epigrafe era destinataria, dapprima, del provvedimento del Commissario Straordinario, n. 19 del 01/03/2019, recante l'ordine, indirizzato alla Sig.ra Sabia Emilia, di attuare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale.

Successivamente, si vede notificare l'ordinanza, n. 142 del 30.10.2019, emessa dal Comune di Capaccio Paestum, così scandita nel substrato argomentativo: "dal verbale di sopralluogo del responsabile del Procedimento dell'ufficio Ecologia dell'Ente con allegate risultanze fotografiche, acquisito agli atti dell'Ente al n. 7271 del 26/02/2019, agli atti dell'ufficio ecologia, si rileva che, nel lotto di terreno individuato al catasto al foglio 58 particella 121 e 113, di proprietà della Sig.ra Sabia Emilia, era stata verbalizzata una discarica di rifiuti di ogni genere in assenza di autorizzazione e pertanto in violazione del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152...è stata abusivamente conferita da ignoti una notevole quantità di manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate frammentate e parzialmente imbustate..".

Con nota, a mezzo pec, del 7.12.2019, la ricorrente presentava istanza di riesame, in via annullatoria, della gravata ordinanza n. 142 del 2019, con la seguente motivazione:

"i Sig.ri De Maio Giovanni e Sacco Vincenza non sono mai stati proprietari degli immobili e terreni suindicati, così come già rappresentato in precedenza in occasione dell'annullamento in autotutela del verbale di accertamento violazione n. registro 2 del 29/01/2012 emesso dal Comando di Polizia Municipale di Capaccio e dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 62 del 27/02/2012; i terreni riportati al foglio 58, p.lle nn. 113, 121, 183 e 43, oggetto dell'atto del 04/05/1982, e successiva nomina del 07/05/1982, per notaio Carlo Tafuri venivano acquistati da ORLANDO Antonio".

L'istanza non era esitata dal Comune intimato.

Avverso l'ordinanza del 30.10.2019, n. 142, notificata il 28.11.2019, insorge la ricorrente in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, notificato il 27.01.2020 e depositato il 24.02.2020, assistito da una serie di doglianze, profilate nell'unico motivo di ricorso, e così di seguito sintetizzate:

1)ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO –SOGGETTO PASSIVO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La ricorrente si duole di un difetto istruttorio del Comune, il quale non avrebbe posto in essere le necessarie verifiche circa la titolarità effettiva delle particelle interessate, avendo notificato l'ordinanza a chi non era il reale proprietario dell'area interessata.

Secondo la prospettazione attorea, il Comune fa erroneamente affidamento sulle dichiarazioni ricevute dalla attuale proprietaria catastale dei beni, sig.ra Sabia Emilia che, si legge nell'ordinanza, con "la lettera acquisita agli atti del comune con il prot. 10353 del 22/03/2019, con la quale la Sig.ra SABIA Emilia, sopra generalizzata rende noto di non essere più proprietaria di alcun terreno esistente alla via Cannito del Comune di Capaccio, avendo in data 4 maggio 1982, con rogito n. 85593 di repertorio del notaio Carlo Tafuri con studio in Napoli, ceduto in vendita al Sig. De Maio Giovanni i lotti di terreno in catasto al foglio 58, particella n. 43, n.113, n. 121 e n. 183".

La ricorrente rimarca, invece, che i beni venivano venduti dalla sig. Sabia Emilia, attuale intestataria catastale, in favore, non del coniuge De Maio Giovanni, bensì del sig. Antonio Orlando.

Resiste in giudizio il Comune di Capaccio Paestum.

Nell'udienza pubblica del 3 marzo 2022, la causa è introitata per la decisione.

Il gravame è accolto, per difetto istruttorio.

La materia del contendere verte sulla legittimità di un'ordinanza ex art. D.Lgs. 152/2006, notificata alla ricorrente in epigrafe.

Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti, il provvedimento, oggetto della presente impugnazione, si appalesa al Collegio in tutta la sua illegittimità, in ragione del riscontrato vizio di illegittimità, sub specie di errore istruttorio, nei termini profilati dalla parte ricorrente.

Sul punto, è d'obbligo una premessa ricostruttiva.

L'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 è una norma speciale che attribuisce al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, la cui disciplina prevale su quella di cui all'art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.A.R. Napoli, sez. V, 05/06/2019, n.3041).

La giurisprudenza è chiara nel richiedere un ineludibile momento istruttorio.

In caso di rinvenimento di rifiuti depositati da parte di terzi ignoti, si ritiene, infatti, che il proprietario non possa essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino. Tanto perché l'art. 14, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell'illecito ambientale l'eventuale responsabile dell'inquinamento, accolla in solido anche al proprietario dell'area la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attuale, quale quello del d.lgs. n. 152/2006, segnatamente del disposto di cui all'art. 192, in tema di ambiente, con la conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta. In siffatto quadro normativo, tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale, alcuno spazio vi è per una responsabilità oggettiva, nel senso che — ai sensi dell'art. 192 citato — per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad una eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (T.A.R. Napoli, sez. V, 04/07/2018, n.4439).

In materia ambientale è, dunque, sempre necessario l'accertamento del profilo soggettivo della responsabilità, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo ne consegue che l'operato dell'Amministrazione è censurabile ogni qualvolta essa ometta di dedurre, in concreto e in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i soggetti interessati, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l'obbligo di rimozione dei rifiuti (T.A.R. Bari, sez. I, 24/03/2017, n.287).

In questo, così delineato, scenario normativo e giurisprudenziale, si staglia la fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio.

Ed invero, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, l'ordinanza è evidentemente illegittima, proprio in ragione della carente verifica istruttoria, nei termini giurisprudenzialmente richiesti.

Lo stato degli atti è inequivoco in tal senso.

L'ordinanza gravata è stata notificata alla ricorrente epigrafata, che non è l'effettiva titolare delle particelle 121 e 113 del foglio 58, interessate dall'ingiunzione ripristinatoria.

Né le stesse sono di spettanza del coniuge della ricorrente, il Sig. De Maio, come erroneamente indicato nella nota citata nel corpo dell'atto impugnato.

Per contro, le particelle 121 e 113 risultano essere state cedute dalla Sig.ra Sabia in favore del Sig. Orlando, come si evince dalla nota di iscrizione, versata in atti, dell'atto di compravendita del 4.05.1982.

Questo aspetto era stato, peraltro, già delineato, dalla parte ricorrente, in una richiesta di riesame, inviata via pec, il 7.12.2019, all'Amministrazione.

E tanto basta, per reputare evidentemente sussistente il vizio istruttorio, in cui è incorso il Comune, il quale, prima di emettere l'ordine gravato e notificarlo alla ricorrente, ben avrebbe dovuto effettuare una puntuale ed analitica verifica istruttoria, considerando tutti i profili circostanziali e fattuali, chiaramente pretermessi.

Stanti queste premesse, il gravame è accolto.

La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del 30.10.2019, n. 142.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)